



Regione Siciliana
**Assessorato Regionale delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica**
Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale
Servizio 2°

Prevenzione e Protezione dei Lavoratori sui Luoghi di Lavoro
Viale Regione Siciliana n.2194 – 90135 Palermo

Dirigente del Servizio e RUP: Ing. Giuseppe Di Rosa
Recapito telefonico: 091.7073912 , Fax: 091.7072815
Email: giuseppe.dirosa@regione.sicilia.it
Email: sicurezza.fp@regione.sicilia.it

Prot. n. 2050 del 10/01/2022

OGGETTO: Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione delle nuove varianti SARS-CoV-2 - Impiego delle certificazioni verdi.

A tutti i Dipartimenti regionali

Agli Uffici speciali e alle dirette dipendenze

Agli Uffici di diretta collaborazione

Ai Dirigenti preposti alle Aree e Servizi
del Dipartimento

Con D.L. 30 dicembre 2021 n. 229 e con D.L. 7 gennaio 2022 n. 1 sono state introdotte significative modificazioni relativamente alle misure di contenimento della diffusione dell'epidemia da CoViD-19. Nel seguito sinteticamente si riportano sia le nuove regole sulla quarantena che quelle sull'impiego delle certificazioni verdi.

Quarantena e sue modalità alternative.

La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate.

In caso di contatto stretto ad **alto rischio**¹ con un positivo per i soggetti:

¹ Il "contatto stretto" (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:

- ☐ una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
- ☐ una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
- ☐ una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
- ☐ una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
- ☐ una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
- ☐ un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei
- ☐ una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio.

- 1) **non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale primario** (che abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) **o che hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni:**
 - rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- 2) **che hanno completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass:**
 - la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- 3) **che hanno ricevuto la dose booster, oppure hanno completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure sono guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,**
 - non è prevista quarantena ma è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.

In caso di contatti a **basso rischio**², qualora siano state sempre indossate le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena. In tal caso dovranno essere mantenute tutte comuni precauzioni igienico-sanitarie.

Resta inteso che qualora un dipendente dovesse risultare positivo al CoViD-19 dovrà immediatamente contattare il proprio medico di medicina generale che provvederà ad attivare le procedure di competenza.

Impiego delle certificazioni verdi (D.L. 07/01/2022 n.1)

A decorrere dal 10 Gennaio 2022 e fino a cessazione dello stato di emergenza **è fatto obbligo vaccinale** per coloro i quali abbiano compiuto o debbano compiere cinquant'anni *entro il 15 Giugno 2022*.

A decorrere dal 15 Febbraio p.v. ai dipendenti ultra cinquantenni per i quali vige l'obbligo vaccinale di cui all'art. 4-quater del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 come introdotto dall'art. 1 del D.L.1/2022, sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro solo a condizione del possesso di certificazione verde CoViD – 19 di vaccinazione o di guarigione (**green pass rafforzato art. 9 septies D.L. 52/2021**). Fino a tale data l'accesso avverrà esibendo il green pass base secondo le istruzioni già impartite, che continueranno ad applicarsi anche successivamente per i dipendenti con meno di cinquant'anni.

I datori di lavoro pubblici sono tenuti alla verifica del rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

I lavoratori che comunichino di non essere in possesso della suddetta certificazione verde o che ne siano privi al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla presentazione della certificazione e comunque non oltre il 15 Giugno p.v.. Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta alcuna retribuzione.

L'art.4-quater del D.L.n.44/21 convertito con L. n.76/2021, introdotto dall'art. 1, comma 1, del D.L.1/2022 prevede al comma 2 che l'obbligo della vaccinazione non sussista solo nei casi in cui sia accertato il pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche attestate dal medico di medicina generale; in tali casi la vaccinazione sarà omessa o differita. Solo in tali casi il datore di lavoro ai sensi dell'art. 4-quater comma 7 del D.L. 44/2021 come introdotto dal D.L. 1/2022 e per il solo periodo in cui la vaccinazione è sospesa o differita, adibirà i lavoratori a mansioni diverse, senza decurtazione, in modo da evitare rischio di diffusione del contagio.

² Per contatto a basso rischio si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- ☐ una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti
- ☐ una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti
- ☐ un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati
- ☐ tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio.

Per quanto non espressamente indicato nella presente circolare, si rimanda al contenuto completo del D.L. n.1/2022 e del D.L. n.52/2021.

A margine si coglie l'occasione per rappresentare che l'assenza dal servizio per l'effettuazione di tampone per la verifica di eventuale positività può rientrare nei casi di cui all'art. 44, comma 1 del vigente CCRL per il personale del comparto non dirigenziale non dirigenziale.

Il Dirigente Generale
C. Madonia

Il Dirigente del Servizio 2
G. Di Rosa